CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 504

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, BALZARINI

il 17 aprile 2018

Norme in materia di governo idrogeologico del territorio regionale. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 2007 e alla legge regionale n. 5 del 2007

****

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il termine "governo idrogeologico del territorio" si fa riferimento al governo delle attività autorizzative e di controllo in capo alla Regione nella materia della sicurezza idrogeologica dei territori e del buon regime delle acque pubbliche e delle correlate attività di protezione civile.

Il presente disegno di legge, composto da 11 articoli, si rende necessario al fine di accorpare presso una sola struttura le molteplici competenze in materia di governo della sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio che attualmente sono in parte ripartite tra l'Assessorato regionale dei lavori pubblici e la Presidenza - Agenzia del distretto idrografico della Sardegna e in parte non risultano ancora incardinate in capo a specifiche strutture. Il disegno di legge prevede che le competenze derivanti dall'accorpamento siano esercitate da un'apposita direzione generale articolata in Servizi territoriali su scala di bacino idrografico. Tale individuazione verrà svolta dalla Giunta regionale appositamente delegata con l'articolo 1, comma 2.

Il disegno di legge prevede inoltre l'aggiornamento del riparto di alcune competenze, nelle stesse materie, tra Regione ed enti locali, stabilite dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e dalla legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto) in linea con quanto operato in altre regioni.

Articolo 1 - Finalità.

Con l'articolo 1 tutte le competenze della Regione in materia di governo idrogeologico del territorio come definite in premessa, sono accorpate prevedendo che siano esercitate da apposita direzione generale, articolata in strutture centrali e periferiche su scala di bacino idrografico.

Articolo 2 - risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione. Modifiche dell'articolo 60 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Il comma 1 modifica l'articolo 60 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 e in particolare: sostituisce, al comma 1, la lettera d) in modo da assegnare la competenza alla Regione per la "progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere idrauliche" con riferimento ai corsi d'acqua principali come definiti nella successiva lettera 1 ter); aggiunge al comma 1, lettera f), dopo le parole "litri al secondo", le parole "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi" modifica strettamente collegata a quella introdotta con l'articolo 3 del presente disegno di legge, illustrata più avanti, e poi aggiunge, allo stesso comma 1, dopo la lettera i bis), le sei seguenti lettere:

- lettere dalla i ter) alla i sexies): il compito (lettera i ter)) di individuare il reticolo idrografico regionale al fine di meglio circoscrivere le funzioni della Regione, anche con riferimento agli adempimenti previsti nei regi decreti 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica) (lettera i quater)) e nelle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI) (lettera i quinquies) e i sexies)), circoscrivendo gli stessi ai corsi d'acqua denominati "principali" all'infuori degli adempimenti previsti alla lettera i sexies) la cui competenza regionale si estende a tutto il territorio della Regione;
- lettera i septies): individua nella nuova direzione generale, l'Autorità idraulica competente per l'alveo a valle delle grandi dighe prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, le cui competenze, non identificate per legge, finora sono state svolte dal tavolo tecnico multi assessoriale costituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/31 del 10 giugno 2016;
- lettera i octies): le competenze previste dagli articoli 61 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Si tratta di autorizzazioni che presuppongono accertamenti sulla interrelazione tra le costruzioni e la idrologia delle aree e che, pertanto, appare opportuno accorpare con le altre funzioni in materia di governo idraulico.

Articolo 3 - Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali. Modifica dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006.

Con la legge regionale n. 9 del 2006 è stato disposto il trasferimento, in favore degli enti locali, di numerose funzioni in precedenza esercitate dall'Amministrazione regionale.

La materia delle risorse idriche e difesa del suolo in particolare è trattata negli articoli 60 (funzioni della Regione) e 61 (Conferimenti agli enti locali).

Al comma 1, per quanto riguarda la modifica delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, si premette che gli articoli 60 e 61 di tale legge stabiliscono rispettivamente la competenza della Regione (attualmente svolta dai Servizi territoriali opere idrauliche dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici) al rilascio delle concessioni di derivazione di acque superficiali e acque sotterranee, queste ultime per portate superiori o uguali a 10 l/sec (articolo 60, comma 1, lettera f)), mentre è ora attribuita alle unioni dei comuni (per effetto della 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), la competenza è stata finora svolta dalle province) la competenza al rilascio di licenze di attingimento di acque superficiali e di autorizzazioni alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo

e per usi domestici (articolo 61, comma 1, lettera a) e lettera b), nonché lo svolgimento delle relative funzioni di controllo e vigilanza (articolo 1, comma 4, 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF)).

Alla Regione spetta, altresì, la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e l'introito dei relativi proventi (articolo 60, comma 1, lettera g)), mentre l'introito delle spese generali di controllo degli attingimenti e delle utilizzazioni delle acque sotterranee spetta alle province.

Le proposte di modifica introdotte dai commi 1 e 2 del presente disegno di legge tendono a superare le problematiche connesse con l'attuale disciplina in materia di bilancio che prevede che l'accertamento delle entrate derivanti, in particolare, da concessioni di derivazione di acque pubbliche venga effettuato al momento dell'emanazione del provvedimento di concessione (di norma con estensione pluriennale) per l'importo ivi previsto, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione pecuniaria deve essere eseguita.

Come noto, con l'atto amministrativo dell'accertamento vengono verificati e attestati (articolo 53 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE)) i requisiti della ragione del credito, la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, il soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza.

I servizi territoriali per le opere idrauliche dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici hanno evidenziato difficoltà oggettive in merito alla effettiva possibilità di procedere all'accertamento dei canoni relativi all'utilizzazione delle acque sotterranee (prelievi da pozzi) sulla base dei provvedimenti rilasciati dagli enti competenti ai sensi della legge regionale n. 9 del 2006. In particolare risulta di difficile verifica la regolarità dei versamenti, da parte dell'utenza, delle somme dovute per canoni e spese generali di controllo. Il mancato o irregolare versamento di tali somme comporta l'eventuale decadenza della concessione e, conseguentemente, l'assenza della ragione del credito ed il venir meno del requisito oggetto di verifica con l'atto di accertamento.

Al fine di risolvere tali criticità, si prevede che gli enti competenti al rilascio delle licenze di attingimento di acque superficiali e delle concessioni di utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo, provvedano anche all'accertamento e all'introito dei relativi proventi, da trasferirsi poi alla Regione in un'unica soluzione, sulla base di quanto previsto dalle modifiche proposte all'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 dal successivo comma 2, con cadenza periodica.

Sempre il comma 1, a seguito di quanto definito nell'articolo 2, comma 1, circa le funzioni regionali (introduzione all'articolo 60, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2006, delle lettere i ter), i quater) e i quinquies)), al comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, al fine di specificare le conseguenti funzioni in capo agli enti locali, sostituisce il punto 1 della lettera c) nel seguente modo: "1) opere idrauliche nei corsi d'acqua non ricompresi tra quelli principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i ter), ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;" e introduce le lettere da c bis) a c quater).

Ciò in quanto all'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 non è stato esplicitato se tra le funzioni inerenti le opere idrauliche oggetto di trasferimento in capo agli enti locali, siano comprese le funzioni di autorizzazione, vigilanza e controllo previste nei regi decreti n. 523 del 1904 e n. 2669 del 1937 e nelle norme tecniche di attuazione del PAI.

Sull'argomento, su richiesta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, si è espressa (parere prot. n. 8206 del 19 dicembre 2012) l'Area legale della Regione che, al termine di un articolato excursus interpretativo, è giunta ad affermare che sussistono i presupposti logici per motivare con apposita norma legislativa le funzioni trasferite agli enti locali ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006.

Pertanto, ravvisata la necessità di radicare in modo più chiaro e funzionale le attività inerenti all'autorizzazione, la vigilanza, il controllo e, più in generale, i compiti di polizia idraulica previsti nei regi decreti n. 523 del 1904 e n. 2669 del 1937 e nelle norme tecniche di attuazione del PAI e, considerato che essi sono strettamente correlati alle funzioni trasferite, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera c) e comma 3, agli enti locali, si prevede, in attuazione dei principi enunciati all'articolo 2 della stessa legge regionale 9 del 2006, di modificare la disposizione di cui all'articolo 61 al fine di attribuire alle unioni di comuni e ai comuni le funzioni e i compiti menzionati.

Il comma 2 prevede che le funzioni di cui al comma 1 attribuite alle unioni di comuni sono attribuite anche alle città medie non appartenenti a reti urbane o a reti metropolitane e al comune di Burcei.

Articolo 4 - Risorse umane e finanziarie.

Il comma 1 prevede che, per lo svolgimento delle competenze poste in capo alla direzione generale di cui all'articolo 1, comma 2, e per il rafforzamento delle relative strutture periferiche territoriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire nel ruolo del proprio organico, anche mediante processi di mobilità da altre pubbliche amministrazioni, n. 8 ingegneri idraulici e n. 8 geologi, di categoria D, ed inoltre n. 2 figure dirigenziali anche mediante l'attivazione della procedura disciplinata dall'articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Il comma 2 prevede che, al fine di agevolare da parte degli enti locali lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 61, comma 1, lettere da c bis) a c quater) della legge regionale n. 9 del 2006, è autorizzata, con le modalità previste dal successivo articolo 11, per gli anni 2018 e 2019 la spesa di euro 1.040.000 annui. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sulle competenze della Giunta regionale, della Presidenza e degli Assessori).

Articolo 5 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa).

Introduce una nuova disposizione nella legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa); in particolare all'articolo 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Le competenze poste in capo all'ufficio tecnico regionale dagli articoli 62, 65, 90, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono attribuite all'Agenzia regionale dell'edilizia abitativa (AREA).

La ragione di tale disposizione introdotta con l'articolo 5 del presente disegno di legge risiede nell'esigenza di raggruppare tutte le autorizzazioni in materia edilizia in capo ad una sola autorità, che si ritiene di individuare in AREA, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2016, e tenuto conto dei suoi compiti istituzionali.

Articolo 6 - Verifica di sicurezza delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale.

La disposizione è stata introdotta con la duplice finalità di adeguare alla normativa attualmente vigente tutte le infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale esistenti e inoltre di regolarizzare, in presenza di determinate condizioni, l'esercizio delle infrastrutture che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano ancora prive delle autorizzazioni di cui al capo VII del regio decreto n. 523 del 1904. Con la norma in argomento inoltre si demandano al Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale le attività di accertamento e di informazione connesse alla realizzazione delle infrastrutture.

Il comma 1 dispone che il proprietario, il gestore, o il concessionario qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge medesima sono tenuti ad attestare, sulla base di apposita perizia giurata redatta da un professionista, di aver effettuato le verifiche di sicurezza e i conseguenti adempimenti in attuazione delle direttive regionali emanate ai sensi delle norme tecniche di attuazione del PAI.

Nell'attestazione si deve dare atto dell'avvenuto compimento di una delle seguenti condizioni:

a) espletamento delle verifiche di sicurezza e dei relativi adempimenti, compresa l'individuazione del tempo di ritorno critico, con esito positivo;
b) espletamento delle verifiche di sicurezza e dei relativi adempimenti con esito negativo, verifica della sussistenza delle condizioni generali per la definizione degli interventi manutentivi o di adeguamento e la conseguente definizione dei predetti interventi, nonché individuazione delle condizioni per l'esercizio provvisorio da assicurare nelle more della realizzazione dei medesimi interventi; le condizioni di esercizio transitorio devono essere obbligatoriamente riportate nell'autorizzazione ai sensi del capo VII del regio decreto n. 523 del 1904.

Il comma 3 prevede che per le opere prive dell'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto n. 523 del 1904, l'attestazione tiene luogo dell'autorizzazione stessa purché, per la condizione prevista alla lettera b) del comma 1, si attesti, altresì, la rispondenza delle opere ai requisiti minimi richiesti dalle norme di settore vigenti all'epoca della loro realizzazione ovvero che l'opera sia stata realizzata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1956, n. 38 (Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici) dal medesimo soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del capo VII del regio decreto n. 523 del 1904.

Il comma 4 prevede che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale accerta il possesso, da parte del proprietario, del gestore o del concessionario delle infrastrutture, delle attestazioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero, per le infrastrutture realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto n. 523 del 1904 e, qualora ne rilevi l'assenza, ne dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile che provvedono al tempestivo adeguamento del piano di protezione civile, con l'eventuale interdizione all'utilizzo dell'infrastruttura ed alle autorità di cui agli articolo 60 e 61 della legge regionale n. 9 del 2006, per gli eventuali provvedimenti inerenti al buon regime delle acque.

Articolo 7 - Sbarramenti esistenti. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna).

Il comma 1 sopprime, all'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 12 del 2007, le parole "dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono" con l'intento di specificare meglio le competenze.

Articolo 8 - Mappatura e monitoraggio delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale.

Il comma 1 prevede che la Regione provveda ad attivare idonei strumenti per monitorare le attività di realizzazione delle opere di mitigazione e delle infrastrutture di attraversamento o, comunque, interferenti con il reticolo idrografico regionale in modo da avere costantemente aggiornato il quadro territoriale di riferimento per le attività di pianificazione e programmazione territoriale delle medesime opere.

Articolo 9 - Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - Spese generali Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto).

Il comma 1 modifica il comma 12, lettera a) dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007, sostituendo le parole "le opere idrauliche di seconda categoria" con le parole "le opere idrauliche ricadenti nei corsi d'acqua principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i ter) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)". Tale disposizione si rende necessaria, come conseguenza alle modifiche degli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 9 del 2006, per individuare anche le opere di competenza regionale di cui alla legge regionale n. 5 del 2007 sulla base del criterio basato sulle caratteristiche del corso d'acqua nel quale le opere sono realizzate, ovvero con riferimento ai corsi d'acqua definiti "principali".

Articolo 10 - Disposizioni transitorie.

Il comma 1 prevede che fino all'individuazione del reticolo idrografico regionale e in tale ambito dei corsi d'acqua principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i ter), della legge regionale n. 9 del 2006, il reticolo idrografico di riferimento è quello individuato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna e i corsi d'acqua principali sono quelli nei quali sono presenti opere idrauliche già identificate di seconda categoria e quelli nei quali vi sono grandi dighe alle quali si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

Questo criterio consente di individuare immediatamente, nel periodo transitorio, la competenza della Regione, tenuto conto che esiste già la mappatura delle opere idrauliche di seconda categoria.

Il comma 2 prevede invece che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni previste all'articolo 1.

La norma risponde all'esigenza di porre un termine alla Giunta regionale per l'assolvimento degli adempimenti demandati ad essa dalla presente legge pur nel rispetto delle competenze alla medesima riservate dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

Il comma 3 prevede che il conferimento delle funzioni agli enti locali previsto dall'articolo 3 diviene efficace contestualmente al trasferimento, da parte della Regione agli stessi enti locali, della prima annualità di finanziamento di cui all'articolo 11.

La norma risponde all'esigenza di consentire agli enti locali di disporre delle necessarie risorse finanziarie per esercitare le nuove funzioni conferite dalla Regione.

Articolo 11 - Norma finanziaria.

L'articolo 11 provvede a quantificare gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 e a fornire la puntuale copertura finanziaria degli stessi.

Il comma 1 quantifica gli oneri necessari per il rafforzamento delle strutture territoriali periferiche della direzione generale individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, per lo svolgimento delle attività in materia di governo idraulico, di assetto idrogeologico, di buon regime delle acque pubbliche e delle correlate attività di protezione civile (articolo 4, comma 1) e per lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 9 del 2006 (articolo 61, comma 1, lettera da c bis) a c quater)) a cura degli enti locali (articolo 4, comma 2).

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 4, finalizzato all'acquisizione di personale tecnico e dirigenziale, vengono quantificati in euro 960.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, come di seguito esplicitato:

Annualità 2018 totale spese euro 960.000, così ripartite:
- n. 2 dirigenti (euro 160.000)
- n. 8 ingegneri cat. D (euro 400.000)
- n. 8 geologi cat. D (euro 400.000)

Annualità 2019 totale spese euro 960.000, così ripartite:
- n. 2 dirigenti (euro 160.000)
- n. 8 ingegneri cat. D (euro 400.000)
- n. 8 geologi cat. D (euro 400.000)

Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, articolo 4, per lo svolgimento delle funzioni in capo agli enti locali, vengono quantificati in euro 1.040.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in analogia a quanto disposto dalla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo) (articolo 1, comma 3, lettera b)), la quale prevede che per svolgere le attività attribuite ai comuni dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge, connesse all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche del PAI, debbano essere stanziati euro 1.040.000 annui a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dell'importo complessivo di euro 2.000.000 (euro 960.000 per le attività di cui all'articolo 4, comma 1, euro 1.040.000 per le attività di cui all'articolo 4, comma 2) per ciascuno degli anni 2018 e 2019, attraverso la riduzione, per i medesimi importi e le medesime annualità, delle risorse allocate sul bilancio per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), e successive modifiche e integrazioni, concernente il fondo per l'edilizia abitativa.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza e di efficienza e di riduzione della spesa, la presente legge adegua l'ordinamento regionale in materia di governo idraulico, di assetto idrogeologico, di buon regime delle acque pubbliche e delle correlate attività di protezione civile.

2. Per le attività di competenza regionale nelle materie di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, modificando le strutture organizzative attualmente incardinate nei diversi rami dell'amministrazione regionale, a individuare la direzione generale competente, articolata anche per strutture territoriali periferiche definite tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici.

Art. 2

Modifiche dell'articolo 60 della legge regionale n. 9 del 2006 (Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione)

1. Al comma 1, dell'articolo 60 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportare le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche nei corsi d'acqua principali di cui alla lettera i ter)";
b) alla lettera f), dopo le parole "litri al secondo" sono aggiunte le parole "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi";
c) dopo la lettera i bis) sono aggiunte le seguenti:
"i ter) il compito di individuare il reticolo idrografico regionale, e in tale ambito, i corsi d'acqua principali;
i quater) le funzioni nei corsi d'acqua principali di cui alla lettera i ter) previste nel

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle leggi intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e nel regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica);
i quinquies) le funzioni nei corsi d'acqua principali di cui alla lettera i ter) relative all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica di cui alle norme tecniche di attuazione del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), riferiti alle opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, alle opere in alveo e agli attraversamenti;
i sexies) le funzioni relative all'approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del PAI, riferiti alle opere di mitigazione della pericolosità e del rischio;
i septies) le funzioni poste in capo all'autorità idraulica competente per l'alveo a valle delle grandi dighe dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 (Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe);
i octies) le competenze previste dagli articoli 61 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)".

Art. 3

Modifiche dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 (Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali)

1. Al comma 1, dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: "acque superficiali" sono aggiunte le seguenti: "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi";
b) alla lettera b), dopo le parole: "per usi domestici", sono aggiunte le seguenti "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi";

c) il numero 1) della lettera c) è sostituito dal seguente:
"1) opere idrauliche nei corsi d'acqua non ricompresi tra quelli principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i ter), ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;";

d) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c bis) le funzioni previste dal regio decreto n. 523 del 1904 e dal regio decreto n. 2669 del 1937 nei corsi d'acqua per la parte ricadente nel territorio di competenza ad esclusione di quelli principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i ter);
"c ter) le funzioni relative all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del PAI, riferiti a tutti gli interventi pubblici e privati, comprese le opere di mitigazione della pericolosità idraulica e del rischio idraulico, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, rientranti interamente nell'ambito territoriale di competenza, ad esclusione di quelle previste alle lettere i quinquies) e i sexies) del comma 1 dell'articolo 60. Gli interventi rientranti nell'ambito territoriale di più unioni di comuni, sono di competenza dei rispettivi enti che la esercitano coordinandosi tra di loro;
c quater) le funzioni relative all'approvazione degli studi redatti ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, di cui alle norme di attuazione del PAI e alla effettiva attuazione degli interventi atti a garantirne il rispetto a seguito della trasformazione dei luoghi;".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le funzioni di cui al comma 1 sono attribuite anche alle città medie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) non appartenenti a reti urbane o a reti metropolitane costituite e al comune di Burcei.".

Art. 4

Risorse umane

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività poste in capo alla direzione generale di cui all'articolo 1, comma 2, e il rafforzamento delle proprie strutture territoriali periferiche l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire nei ruoli del proprio organico, anche mediante processi di mobilità da altre pubbliche amministrazioni, otto ingegneri e otto geologi di categoria D, e due figure dirigenziali anche mediante l'attivazione della procedura disciplinata dall'articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Lo svolgimento da parte degli enti locali delle funzioni di cui all'articolo 61, comma 1, lettere da c bis) a c quater) della legge regionale n. 9 del 2006, è agevolato attraverso le risorse finanziarie di cui all'articolo 11. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori).

Art. 5

Modifiche dell'articolo 6
della legge regionale n. 22 del 2016
(Funzioni e attività di area)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa), all'articolo 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Le competenze poste in capo all'ufficio tecnico regionale dagli articoli 62, 65, 90, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edili-

zia) sono svolte dall'Agenzia regionale dell'edilizia abitativa (AREA).".

Art. 6

Verifica di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il proprietario, il gestore, o il concessionario, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad attestare di aver effettuato le verifiche di sicurezza e i conseguenti adempimenti in attuazione delle direttive regionali emanate ai sensi delle norme tecniche di attuazione del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) sulla base di perizia giurata, redatta da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai relativi albi professionali. Nell'attestazione si dà atto dell'avvenuto compimento di una delle seguenti condizioni:

a) espletamento delle verifiche di sicurezza e dei relativi adempimenti, compresa l'individuazione del tempo di ritorno critico, con esito positivo;
b) espletamento delle verifiche di sicurezza e dei relativi adempimenti con esito negativo, verifica della sussistenza delle condizioni generali per la definizione degli interventi manutentivi o di adeguamento e la conseguente definizione dei predetti interventi e individuazione delle condizioni per l'esercizio provvisorio da assicurare nelle more della realizzazione dei medesimi interventi. Le condizioni di esercizio transitorio sono riportate nell'autorizzazione ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

2. L'attestazione di cui al comma 1 e l'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto n. 523 del 1904 sono depositate presso le autorità competenti di cui agli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 9 del 2006 e presso le autorità locali di protezione civile per il conse-

guente adeguamento dei piani di protezione civile, alle condizioni di esercizio provvisorio delle infrastrutture.

3. Per le opere prive dell'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto n. 523 del 1904, l'attestazione tiene luogo dell'autorizzazione stessa purché, per la condizione prevista alla lettera b) del comma 1, si attesti, inoltre, la rispondenza delle opere ai requisiti minimi richiesti dalle norme di settore vigenti all'epoca della loro realizzazione, oppure che l'opera sia stata realizzata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1956, n. 38 (Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici) dal medesimo soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del capo VII del regio decreto n. 523 del 1904.

4. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale accerta il possesso, da parte del proprietario, del gestore o del concessionario delle infrastrutture, delle attestazioni di cui ai commi 1 e 2 oppure, per le infrastrutture realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto n. 523 del 1904 e, se ne rileva l'assenza, ne dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile che provvedono al tempestivo adeguamento del piano di protezione civile, con l'eventuale interdizione all'utilizzo dell'infrastruttura ed alle autorità di cui agli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 9 del 2006, per gli eventuali provvedimenti inerenti al buon regime delle acque.

Art. 7

Modifica dell'articolo 5
della legge regionale n. 12 del 2007
(Sbarramenti esistenti)

1. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna) sono soppresse le seguenti parole: "dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono".

Art. 8

Mappatura e monitoraggio delle opere
di mitigazione del rischio idrogeologico

1. La Regione, con la finalità di mantenere costantemente aggiornato il quadro della consistenza e dello stato di realizzazione delle opere di mitigazione, di supportare la pianificazione delle nuove opere, la programmazione di risorse finanziarie per la gestione e la manutenzione di quelle esistenti, attiva un'apposita piattaforma informatica per la mappatura e il monitoraggio delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e per la raccolta delle informazioni tecnico-amministrative relative alla singola opera. Attraverso l'uso della medesima piattaforma, la Regione provvede alla mappatura ed al monitoraggio delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale. Le pubbliche amministrazioni appartenenti al sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998, gli enti locali e gli altri enti coinvolti nella realizzazione e nella gestione delle opere trasmettono i dati necessari secondo le indicazioni operative impartite dalla Regione.

Art. 9

Modifica dell'articolo 6
della legge regionale n. 5 del 2007
(Programmi regionali di finanziamento di opere
pubbliche - Spese generali)

1. Al comma 12, lettera a) dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) le parole "le opere idrauliche di seconda categoria" sono sostituite dalle parole " le opere idrauliche ricadenti nei corsi d'acqua principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i ter) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)".

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Fino all'individuazione del reticolo idrografico regionale e in tale ambito dei corsi d'acqua principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i ter) della legge regionale n. 9 del 2006, il reticolo idrografico di riferimento è quello individuato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna e i corsi d'acqua principali sono quelli nei quali sono presenti opere idrauliche già identificate di seconda categoria e quelli nei quali vi sono grandi dighe alle quali si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni previste all'articolo 1, comma 1.

3. Il conferimento delle funzioni agli enti locali previsto dall'articolo 3 diviene efficace contestualmente al trasferimento, da parte della Regione agli stessi enti locali, della prima annualità di finanziamento di cui all'articolo 11.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, relativi ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, sono quantificati, rispettivamente, in euro 960.000 ed in euro 1.040.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (missione 01 - programma 10 - titolo 01, missione 09 - programma 01 - titolo 01).

2. Agli stessi oneri, pari a complessivi euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte mediante pari riduzione, per i medesimi anni, delle somme relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018 - tabella C) relativa agli interventi di cui all'articolo 8, comma 22 della

legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa) e successive modifiche ed integrazioni (missione 08 - programma 02, - titolo 02 - capitolo SC05.0836).

3. Agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2018-2020, sono introdotte le seguenti variazioni:

spesa

in diminuzione

missione 08 - programma 02 - titolo 02 - cap. SC05.0836

anno 2018	euro	2.000.000
anno 2019	euro	2.000.000

in aumento

missione 01 - programma 10 - titolo 01 - cap. SC01.0126

anno 2018	euro	960.000
anno 2019	euro	960.000

in aumento

missione 01 - programma 10 - titolo 01 - cap. NI

anno 2018	euro	1.040.000
anno 2019	euro	1.040.000.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 29 novembre 2017

Oggetto	Disegno di legge "Norme in materia di governo idrogeologico del territorio regionale"
Proponente	Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
Testo analizzato del 22 novembre 2017	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge in esame contiene disposizioni in materia di governo idrogeologico e modifica anche la legge regionale n. 9 del 2006, la legge regionale n. 22 del 2016, la legge regionale n. 12 del 2007 e la legge regionale n. 5 del 2007. Si valuti l'opportunità di coordinare tale schema di disegno di legge con quello in corso di predisposizione da parte della Presidenza della Regione avente ad oggetto "Modifiche alla L.R. n.19/2006 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) per l'istituzione dell'Autorità di Bacino distrettuale della Sardegna ai sensi della L. n. 221/2015", posto che anch'esso incide sugli ambiti organizzativi.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge, in linea di massima, rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

Si consideri non di meno quanto segue:

All'**art. 6**, comma 3, si configura l'attestazione prevista dal comma 1 come succedanea dell'autorizzazione disciplinata nel capo VII del regio decreto n. 523 del 1904. Detta ipotesi non è contemplata dalla disposizione statale di cui sopra né pare trovare fondamento in altra consimile norma nazionale e pertanto potrebbero essere sollevati rilievi di incostituzionalità in ragione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ambiente.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale

1.4 – Ulteriori considerazioni

All'**art. 4**, comma 1, si prevede che le assunzioni disciplinate nel medesimo comma si possano effettuare anche mediante la procedura di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il richiamo specifico alla disposizione statale non appare del tutto coerente con la disciplina generale in materia, contenuta nella legge regionale n. 31 del 1998, ed in particolare con il disposto dell'art. 40, comma 2.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge in esame rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

3.2 – Correttezza delle definizioni

All'**art. 10** sono contenute delle definizioni di termini quali: area fluviale, alveo attivo, inea di sponda, golena, piena ordinaria. Tali termini non trovano alcun riscontro nello schema di disegno di legge, cosicché si suggerisce la soppressione di tale articolo (si veda la sezione "testo alternativo").

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

Eventuali imprecisioni sono state emendate nella sezione "testo alternativo" alla quale si rimanda.

All'**art. 3**, comma 1, quarto capoverso (ridenominato lettera d)) andrebbero precisati gli articoli specifici cui si rinvia dei regi decreti n. 523 del 1904 e n. 2669 del 1937.

All'**art. 4**, comma 2, si opera un rinvio alle competenze della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 1 del 1977, ma è necessario indicare anche la specifica lettera che fonda la competenza in materia di fissazione di criteri e modalità di erogazione dei contributi.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

All'**art. 7**, le modifiche che si propone di introdurre agli artt. 2 e 5 della legge regionale n. 12 del 2007 (a parte la modifica al comma 3 dell'art. 5) sono state già introdotte dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alla legge regionale n. 5 del 2017, alla legge regionale n. 6 del 2017, alla legge regionale n. 32 del 2016 e alla legge regionale n. 12 del 2007). Si è conseguentemente soppressa, nella sezione "testo alternativo" la parte dell'articolo che introduce disposizioni già introdotte negli stessi termini.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

All'**art. 4**, comma 1, si prevede che le assunzioni disciplinate nel medesimo comma, si possano effettuare anche mediante la procedura di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nella sezione "testo alternativo" si è operata una modifica al fine di evitare il fraintendimento che la norma trovi applicazione anche ai funzionari.

Ai commi 2 e 3, si prevedono delle disposizioni finanziarie che andrebbero spostate in apposito articolo finale sulle disposizioni finanziarie, che si rimette alla valutazione dell'Assessorato della Programmazione in sede di elaborazione della norma finanziaria.

Per le ulteriori questioni relative alla tecnica legislativa si veda la sezione "testo alternativo".

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge

Norme in materia di governo idrogeologico del territorio regionale. **Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 2007 e alla legge regionale n. 5 del 2007**

Art. 1

Finalità

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, la presente legge ~~provvede ad~~ adeguare l'ordinamento regionale in materia di governo idraulico, di assetto idrogeologico, di buon regime delle acque pubbliche e delle correlate attività di protezione civile.
2. Per le attività di competenza regionale nelle **materie** di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, modificando le strutture organizzative attualmente incardinate nei diversi rami dell'amministrazione **regionale**, a individuare la direzione generale competente, articolata anche per strutture territoriali periferiche definite tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici.

Art. 2

Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione. Modifiche dell'articolo 60 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)

1. Al comma 1, dell'**articolo** 60 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 **(Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportare le seguenti modifiche:**
   a) la lettera d) è **sostituita dalla seguente:**
   "d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche nei corsi d'acqua principali di cui alla lettera **i-ter)**";
   b) alla lettera f), dopo le parole "litri al secondo" sono aggiunte le parole "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi";
   c) dopo la lettera **i-bis)** sono aggiunte le seguenti:

l-ter) il compito di individuare il reticolo idrografico regionale, e in tale ambito, i corsi d'acqua principali;

l-quater) le funzioni nei corsi d'acqua principali di cui alla lettera **l-ter)** previste **nel regio decreto** 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle leggi intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e **nel regio decreto** 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica);

l-quinquies) le funzioni nei corsi d'acqua principali di cui alla lettera **l-ter)** relative all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica di cui alle norme tecniche di attuazione del **piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico** (PAI), riferiti alle opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, alle opere in alveo e agli attraversamenti;

l-sexies) le funzioni relative all'approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del **piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico** (PAI), riferiti alle opere di mitigazione della pericolosità e del rischio;

l-septies) le funzioni poste in capo all'autorità idraulica competente per l'alveo a valle delle grandi dighe dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei **ministri** 8 luglio 2014 **(Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe);**

l-octies) le competenze previste dagli articoli 61 e 89 del **decreto del Presidente della Repubblica** 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)**.".**

Art. 3

Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali. Modifiche dell'articolo 61 della legge regionale **n. 9 del 2006**

1. Al comma 1, dell'**articolo** 61 della legge regionale **n. 9 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:**
   - **a)** alla lettera a), dopo le parole: "acque superficiali" sono aggiunte le **seguenti:** "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi";
   - **b)** alla lettera b) dopo le parole: "per usi domestici" sono aggiunte le **seguenti:** "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi *";*
   - **c)** il **numero 1 della** lettera c) è sostituito **dal seguente:**

"1) opere idrauliche nei corsi d'acqua non ricompresi tra quelli principali di cui all'**articolo** 60, comma 1, lettera **i-ter**), ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;"

d) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) le funzioni previste **dal regio decreto n. 523 del 1904 e dal regio decreto n. 2669 del 1937** nei corsi d'acqua per la parte ricadente nel territorio di competenza ad esclusione di quelli principali di cui all'**articolo** 60, comma 1, lettera **i-ter**);

"c-ter) le funzioni relative all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del **piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico** (PAI), riferiti a tutti gli interventi pubblici e privati, comprese le opere di mitigazione della pericolosità idraulica e del rischio idraulico, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, rientranti interamente nell'ambito territoriale di competenza, ad esclusione di quelle previste alle lettere **i-quinquies**) e **i-sexies**) del comma 1 dell'**articolo** 60. Gli interventi rientranti nell'ambito territoriale di più unioni di comuni, sono di competenza dei rispettivi enti che la esercitano coordinandosi tra di loro;

c-quater) le funzioni relative all'approvazione degli studi redatti ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui alle **norme** di **attuazione** del **piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico** (PAI) e alla effettiva attuazione degli interventi atti a garantirne il rispetto a seguito della trasformazione dei luoghi;".

2. Dopo il comma 1 dell'**articolo** 61 della legge regionale **n. 9 del 2006, sono aggiunti i seguenti**:

"**1-bis.** Le unioni di comuni trasferiscono alla **Regione**, con cadenza annuale, i proventi dei canoni di concessione riscossi per l'utilizzo del demanio idrico.

~~3. Dopo il comma 1 bis dell'art. 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 è aggiunto il seguente:~~

1-ter. Le funzioni di cui al comma 1 sono attribuite anche alle città medie **di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)** non appartenenti a reti urbane o a reti metropolitane costituite e al comune di Burcei.".

Art. 4

Risorse umane e finanziarie

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività poste in capo alla ~~apposita~~ **direzione** generale di cui all'articolo 1, **comma 1** e il rafforzamento delle proprie strutture territoriali periferiche **l'amministrazione** regionale è autorizzata ad acquisire nei ruoli del proprio organico, anche mediante processi di mobilità da altre pubbliche amministrazioni, **dieci** ingegneri e **dieci** geologi di categoria D **nonché due** figure dirigenziali anche mediante l'attivazione della procedura disciplinata dall'**articolo** 19, comma **6-bis, del decreto** legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Al fine di agevolare da parte degli enti locali lo svolgimento delle funzioni di cui all'**articolo** 61, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) della legge regionale **n. 9 del 2006**, è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la spesa di **euro** 600.000 annui. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono approvati dalla Giunta **regionale** ai sensi dell'**articolo** 4, **primo** comma della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori).

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, quantificati, per gli anni 2017 e 2018, in euro 1.500.000 annui, si provvede mediante pari riduzione della disponibilità in termini di competenza dell'autorizzazione di spesa di cui alla tabella A della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), rubrica 08 (lavori pubblici) - missione 08 - programma 02 (cap. 5C05.0836), con contestuale incremento, in termini di competenza, dello stanziamento della missione xx programma yy (cap.);

Art. 5

Modifiche dell'**articolo 1 della** legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa).

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa), all'articolo 6 della medesima legge, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le competenze poste in capo all'ufficio tecnico regionale dagli articoli 62, 65, 90, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono svolte dall'Agenzia regionale dell'edilizia abitativa (AREA).".

Art. 6

Verifica di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il proprietario, il gestore, o il concessionario qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad attestare di aver effettuato le verifiche di sicurezza e i conseguenti adempimenti in attuazione delle direttive regionali emanate ai sensi delle norme tecniche di attuazione del **piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico** (PAI) sulla base di perizia giurata redatta da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai relativi albi professionali. Nell'attestazione si deve dare atto dell'avvenuto compimento di una delle seguenti condizioni:
   a) espletamento delle verifiche di sicurezza e dei relativi adempimenti, compresa l'individuazione del tempo di ritorno critico, con esito positivo;
   b) espletamento delle verifiche di sicurezza e dei relativi adempimenti con esito negativo, verifica della sussistenza delle condizioni generali per la definizione degli interventi manutentivi o di adeguamento e la conseguente definizione dei predetti interventi nonché individuazione delle condizioni per l'esercizio provvisorio da assicurare nelle more della realizzazione dei medesimi interventi. Le condizioni di esercizio transitorio **sono** riportate nell'autorizzazione ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 **(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).**
2. **L'attestazione di cui al comma 1** e l'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto **n. 523 del 1904** sono depositate presso le autorità competenti di cui agli articoli 60 e 61 della **legge regionale n.** 9 **del** 2006 e presso le autorità locali di protezione civile per il conseguente adeguamento dei piani di protezione civile alle condizioni di esercizio provvisorio delle infrastrutture.
3. Per le opere prive dell'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto **n. 523 del 1904,** l'attestazione tiene luogo dell'autorizzazione stessa purché, per la condizione prevista alla lettera b) del comma 1, si attesti altresì la rispondenza delle opere ai requisiti minimi richiesti dalle norme di settore vigenti all'epoca della loro realizzazione **oppure** che l'opera sia stata realizzata prima dell'entrata in vigore della **legge regionale** 24 febbraio 1956, n. 38 (Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici) dal medesimo soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del capo VII del regio decreto **n. 523 del 1904.**

4. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale accerta il possesso, da parte del proprietario, del gestore o del concessionario delle infrastrutture, delle attestazioni di cui ai commi 1 e 2 **oppure**, per le infrastrutture realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto **n. 523 del 1904** e, **se** ne rilevi l'assenza, ne dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile che provvedono al tempestivo adeguamento del piano di protezione civile, con l'eventuale interdizione all'utilizzo dell'infrastruttura, ed alle autorità di cui agli **articoli** 60 e 61 della **legge regionale** n. 9 **del** 2006, per gli eventuali provvedimenti inerenti al buon regime delle acque.

Art. 7

Sbarramenti esistenti. Modifica ~~degli articoli 2 e~~ **dell'articolo** 5 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna)

~~1. All'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 2007 n° 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:~~

~~"2. L'Allegato A può essere modificato ed integrato con decreto dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici ."~~;

1. All'articolo 5, comma 3 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna) sono soppresse le seguenti parole: "dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono".

a) ~~al comma 1, è aggiunto il seguente periodo:~~

~~"Fino a tale data i procedimenti sanzionatori di cui agli articoli 4 e 5, per i quali non sono state irrogate le relative sanzioni, sono estinti."~~;

b) ~~il comma 2 è sostituito dal seguente:~~

~~"2. Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che non abbiano presentato, entro la scadenza del termine di cui al comma 1, la domanda di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio si applicano congiuntamente :~~

~~a) la sanzione di 5.000 euro ;~~

b) la sanzione della demolizione, a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine f issato dall'autorità regionale competente al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dello sbarramento.
L'applicazione della sanzione della demolizione è sospesa qualora entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento della violazione il gestore o il proprietario inoltri istanza di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio secondo quanto previsto dall'Allegato A.";

c) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole:
"dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono";

d) al comma 4:
dopo la parola "diniego" sono aggiunte le parole "o decadenza"; l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4 .bis Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale accerta, previa comunicazione dei termini da parte dell'autorità regionale competente, l'avvenuta demolizione di cui al comma 2 lett. b) o al comma 4 del presente articolo; qualora ne accerti l'inottemperanza dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile che decidono sull'adeguamento del piano di protezione civile e sull' esecuzione d'ufficio della messa in sicurezza con spese a carico dei responsabili ."

Art. 8

Mappatura e monitoraggio delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale.

1. Con la finalità di mantenere costantemente aggiornato il quadro della consistenza e dello stato di realizzazione delle opere di mitigazione, di supportare la pianificazione delle nuove opere e la programmazione di risorse finanziarie per la gestione e la manutenzione di quelle esistenti, la Regione **attiva un'**apposita piattaforma informatica per la mappatura e il monitoraggio delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e per la raccolta delle informazioni tecnico-amministrative relative alla singola opera. Attraverso l'uso della medesima piattaforma la Regione provvede alla mappatura ed al monitoraggio delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale. Le pubbliche amministrazioni appartenenti al **sistema** Regione **di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge regionale n. 31 del 1998**, gli enti locali e gli altri enti coinvolti nella realizzazione e nella

gestione delle opere sono tenuti a trasmettere i dati necessari secondo le indicazioni operative impartite dalla Regione.

Art. 9

Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - Spese generali. Modifica **dell'articolo 6 della** legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto)

1. Al comma 12, lettera a) dell'**articolo** 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 **(Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto)** le parole "le opere idrauliche di seconda categoria" sono sostituite dalle parole " le opere idrauliche ricadenti nei corsi d'acqua principali di cui all'**articolo** 60, comma 1, lettera **i-ter)** della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)"

~~**Art. 10**~~

~~Definizioni in materia di governo idraulico~~

~~1. Ai fini della presente legge si intende per :~~

~~f) area fluviale : aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento; l'area fluviale si intende ricompresa nella porzione di territorio tra i piedi esterni degli argini se presenti ovvero tra i cigli di sponda, incluse le golene eventualmente presenti ; nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la delimitazione dell'area fluviale è determinata sulla base di una piena di progetto avente un tempo di ritorno di cento anni;~~

~~g) alveo attivo: porzione dell'area fluviale, generalmente incisa, all'interno della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d'acqua in condizioni di piena ordinaria, ancorché rimanga asciutta durante gran parte dell'anno;~~

~~h) linea di sponda: linea che delimita l'alveo attivo di un corso d'acqua; nei casi di sponda definita essa è generalmente costituita dall'insieme dei punti che, sezione per sezione, costituiscono il bordo superiore della sponda, naturale o artificia le (ciglio di sponda); nei~~

~~casi di sponda variabile o incerta, la linea di sponda è formata dall'insieme dei punti che, sezione per sezione, sono raggiunti dal livello idrico della piena ordina ria;~~

i) ~~golena: parte dell'area fluviale compresa tra l'alveo attivo e i cigli di sponda o gli argini che viene invasa dalle acque durante gli eventi di piena;~~

j) ~~piena ordinaria: piena corrispondente alla portata in una sezione di un corso d'acqua determinata per un tempo di ritorno di 2 anni, senza considerare l'effetto di laminazione degli invasi eventualmente presenti a monte.~~

Art. 10

Disposizioni transitorie

1. Fino all' individuazione del reticolo idrografico regionale e in tale ambito dei corsi d'acqua principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera **l-ter)** della legge regionale **n. 9 del 2006**, il reticolo idrografico di riferimento è quello individuato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna e i corsi d'acqua principali sono quelli nei quali sono presenti opere idrauliche già identificate di seconda categoria e quelli nei quali vi sono grandi dighe alle quali si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei **ministri** 8 luglio 2014.
2. Entro **trenta** giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni previste all'articolo 1, **comma 1**.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Norme in materia di governo idrogeologico del territorio regionale. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 2007 e alla legge regionale n. 5 del 2007".

Relazione tecnica

Art. 1 Finalità	
1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, la presente legge adegua l'ordinamento regionale in materia di governo idraulico, di assetto idrogeologico, di buon regime delle acque pubbliche e delle correlate attività di protezione civile. 2. Per le attività di competenza regionale nelle materie di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, modificando le strutture organizzative attualmente incardinate nei diversi rami dell'amministrazione regionale, a individuare la direzione generale competente, articolata anche per strutture territoriali periferiche definite tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici.	**Valutazione eventuali oneri** L'articolo non determina maggiori oneri per il bilancio regionale
Art. 2 Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione. Modifiche dell'articolo 60 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)	
1. Al comma 1, dell'articolo 60 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportare le seguenti modifiche: **a)** la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche nei corsi d'acqua principali di cui alla lettera i-ter)"; b) alla lettera f), dopo le parole "litri al secondo" sono aggiunte le parole "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi"; c) dopo la lettera i-bis) sono aggiunte le seguenti: "i-ter) il compito di individuare il reticolo idrografico regionale, e in tale ambito, i corsi d'acqua principali; i-quater) le funzioni nei corsi d'acqua principali di cui alla lettera i-ter) previste nel regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle leggi intorno alle opere idrauliche delle	**Valutazione eventuali oneri** L'articolo non determina maggiori oneri per il bilancio regionale

diverse categorie) e nel regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica); i-quinquies) le funzioni nei corsi d'acqua principali di cui alla lettera i-ter) relative all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica di cui alle norme tecniche di attuazione del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), riferiti alle opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, alle opere in alveo e agli attraversamenti; i-sexies) le funzioni relative all'approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), riferiti alle opere di mitigazione della pericolosità e del rischio; i-septies) le funzioni poste in capo all'autorità idraulica competente per l'alveo a valle delle grandi dighe dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 (Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe); i-octies) le competenze previste dagli articoli 61 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).".	

Art. 3

Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali. Modifiche dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006

1. Al comma 1, dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: **a)** alla lettera a), dopo le parole: "acque superficiali" sono aggiunte le seguenti: "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi"; **b)** alla lettera b) dopo le parole: "per usi domestici" sono aggiunte le seguenti: "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi "; **c)** il numero 1 della lettera c) è sostituito dal seguente: "1) opere idrauliche nei corsi d'acqua non ricompresi tra quelli principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i-ter), ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;"	**Valutazione eventuali oneri** L'articolo non determina maggiori oneri per il bilancio regionale

d) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: "c-bis) le funzioni previste dal regio decreto n. 523 del 1904 e dal regio decreto n. 2669 del 1937 nei corsi d'acqua per la parte ricadente nel territorio di competenza ad esclusione di quelli principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i-ter); "c-ter) le funzioni relative all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), riferiti a tutti gli interventi pubblici e privati, comprese le opere di mitigazione della pericolosità idraulica e del rischio idraulico, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, rientranti interamente nell'ambito territoriale di competenza, ad esclusione di quelle previste alle lettere i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 dell'articolo 60. Gli interventi rientranti nell'ambito territoriale di più unioni di comuni, sono di competenza dei rispettivi enti che la esercitano coordinandosi tra di loro; c-quater) le funzioni relative all'approvazione degli studi redatti ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui alle norme di attuazione del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e alla effettiva attuazione degli interventi atti a garantirne il rispetto a seguito della trasformazione dei luoghi;". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 sono attribuite anche alle città medie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) non appartenenti a reti urbane o a reti metropolitane costituite e al comune di Burcei".	
Art. 4 **Risorse umane**	
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività poste in capo alla direzione generale di cui all'articolo 1, comma 2 e il rafforzamento delle proprie strutture territoriali periferiche l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire nei ruoli del proprio organico, anche mediante processi di mobilità da altre pubbliche amministrazioni, otto ingegneri e otto geologi di categoria D nonché due figure dirigenziali anche mediante l'attivazione della procedura disciplinata dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme	**Valutazione eventuali oneri** Oneri definiti nel successivo art. 11

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 2. Lo svolgimento da parte degli enti locali delle funzioni di cui all'articolo 61, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) della legge regionale n. 9 del 2006, è agevolato attraverso le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 11 della presente legge. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, primo comma della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori).	
Art. 5 **Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa).**	
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa), all'articolo 6 della medesima legge, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le competenze poste in capo all'ufficio tecnico regionale dagli articoli 62, 65, 90, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono svolte dall'Agenzia regionale dell'edilizia abitativa (AREA).".	**Valutazione eventuali oneri** L'articolo non determina maggiori oneri per il bilancio regionale
Art. 6 **Verifica di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale**	
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il proprietario, il gestore, o il concessionario qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad attestare di aver effettuato le verifiche di sicurezza e i conseguenti adempimenti in attuazione delle direttive regionali emanate ai sensi delle norme tecniche di attuazione del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) sulla base di perizia giurata redatta da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai relativi albi	**Valutazione eventuali oneri** L'articolo non determina maggiori oneri per il bilancio regionale

professionali. Nell'attestazione si deve dare atto dell'avvenuto compimento di una delle seguenti condizioni: a) espletamento delle verifiche di sicurezza e dei relativi adempimenti, compresa l'individuazione del tempo di ritorno critico, con esito positivo; b) espletamento delle verifiche di sicurezza e dei relativi adempimenti con esito negativo, verifica della sussistenza delle condizioni generali per la definizione degli interventi manutentivi o di adeguamento e la conseguente definizione dei predetti interventi nonché individuazione delle condizioni per l'esercizio provvisorio da assicurare nelle more della realizzazione dei medesimi interventi. Le condizioni di esercizio transitorio sono riportate nell'autorizzazione ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). 2. L'attestazione di cui al comma 1 e l'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto n. 523 del 1904 sono depositate presso le autorità competenti di cui agli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 9 del 2006 e presso le autorità locali di protezione civile per il conseguente adeguamento dei piani di protezione civile alle condizioni di esercizio provvisorio delle infrastrutture. 3. Per le opere prive dell'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto n. 523 del 1904, l'attestazione tiene luogo dell'autorizzazione stessa purché, per la condizione prevista alla lettera b) del comma 1, si attesti altresì la rispondenza delle opere ai requisiti minimi richiesti dalle norme di settore vigenti all'epoca della loro realizzazione oppure che l'opera sia stata realizzata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1956, n. 38 (Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici) dal medesimo soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del capo VII del regio decreto n. 523 del 1904. 4. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale accerta il possesso, da parte del proprietario, del gestore o del concessionario delle infrastrutture, delle attestazioni di cui ai	

commi 1 e 2 oppure, per le infrastrutture realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto n. 523 del 1904 e, se ne rilevi l'assenza, ne dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile che provvedono al tempestivo adeguamento del piano di protezione civile, con l'eventuale interdizione all'utilizzo dell'infrastruttura, ed alle autorità di cui agli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 9 del 2006, per gli eventuali provvedimenti inerenti al buon regime delle acque.	
Art. 7 **Sbarramenti esistenti. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna)**	
1. All'articolo 5, comma 3 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna) sono soppresse le seguenti parole: "dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono".	**Valutazione eventuali oneri** L'articolo non determina maggiori oneri per il bilancio regionale
Art. 8 **Mappatura e monitoraggio delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale.**	
1. Con la finalità di mantenere costantemente aggiornato il quadro della consistenza e dello stato di realizzazione delle opere di mitigazione, di supportare la pianificazione delle nuove opere e la programmazione di risorse finanziarie per la gestione e la manutenzione di quelle esistenti, la Regione attiva un'apposita piattaforma informatica per la mappatura e il monitoraggio delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e per la raccolta delle informazioni tecnico-amministrative relative alla singola opera. Attraverso l'uso della medesima piattaforma la Regione provvede alla mappatura ed al monitoraggio delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale. Le pubbliche amministrazioni appartenenti al sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge regionale n. 31 del 1998, gli enti locali e gli altri enti coinvolti nella realizzazione e nella gestione delle opere sono tenuti a trasmettere i dati necessari secondo le indicazioni operative impartite dalla	**Valutazione eventuali oneri** Eventuali oneri relativi all'attivazione della piattaforma

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Regione.	
Art. 9 **Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - Spese generali. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto)**	
1. Al comma 12, lettera a) dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) le parole "le opere idrauliche di seconda categoria" sono sostituite dalle parole "le opere idrauliche ricadenti nei corsi d'acqua principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i-ter) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)".	**Valutazione eventuali oneri** L'articolo non determina maggiori oneri per il bilancio regionale
Art. 10 **Disposizioni transitorie**	
1. Fino all'individuazione del reticolo idrografico regionale e in tale ambito dei corsi d'acqua principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i-ter) della legge regionale n. 9 del 2006, il reticolo idrografico di riferimento è quello individuato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna e i corsi d'acqua principali sono quelli nei quali sono presenti opere idrauliche già identificate di seconda categoria e quelli nei quali vi sono grandi dighe alle quali si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni previste all'articolo 1, comma 1. 3. il conferimento delle funzioni agli enti locali previsto dall'art. 3 diviene efficace contestualmente al trasferimento, da parte della Regione agli stessi enti locali, della prima annualità di finanziamento di cui all'art. 11.	**Valutazione eventuali oneri** L'articolo non determina maggiori oneri per il bilancio regionale
Art. 11 **Norma finanziaria**	
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, relativi ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, sono quantificati, rispettivamente, in Euro 960.000 ed in Euro 1.040.000 per ciascuno degli anni 2018 e	**Valutazione eventuali oneri** Gli oneri e la copertura degli stessi sono puntualmente descritti nell'articolo

2019 (Missione 01, Programma 10, Titolo 01 – Missione 09, Programma 01, Titolo 01).

2. Agli stessi oneri, pari a complessivi 2.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte mediante pari riduzione, per i medesimi anni, delle somme relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della L.R. n. 1 del 11 gennaio 2018 (Legge di stabilità 2018 – Tab. C) relativa agli interventi di cui all'art. 8, comma 22 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 08, Programma 02, Titolo 02, Capitolo SC05.0836).

3. Agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2018-2020, sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

In diminuzione

MISSIONE 08
PROGRAMMA 02
TITOLO 02
Cap. SC05.0836

COMPETENZA e CASSA 2018 Euro 2.000.000
COMPETENZA 2019 Euro 2.000.000

In aumento

MISSIONE 01
PROGRAMMA 10
TITOLO 01
Cap. SC01.0126

COMPETENZA e CASSA 2018 Euro 960.000
COMPETENZA 2019 Euro 960.000

In aumento

MISSIONE 09
PROGRAMMA 01
TITOLO 01
Cap. NI

COMPETENZA e CASSA 2018 Euro 1.040.000
COMPETENZA 2019 Euro 1.040.000